

Deliberazione della Giunta Regionale 3 agosto 2022, n. 3-5457

Approvazione, in conformita' all'O.d.G. del Consiglio regionale n. 854 del 5 luglio 2022, dello schema dello Statuto del Comitato Promotore per la candidatura della Citta' di Torino quale sede della "Autorita' per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo", prevista dalla Proposta (2021/0240COD) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

A relazione del Presidente Cirio:

Premesso che:

- la Proposta (2021/0240COD) di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede l'istituzione dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo e modifica i Regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 1095/2010, è stata presentata dalla Commissione europea il 20 luglio 2021, quale elemento del “Pacchetto Antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo”;
- la posizione del Consiglio dell'Unione europea sulla suddetta proposta è stata espressa da ultimo in data 29 giugno 2022;
- il Senato della Repubblica, nella seduta del 6 luglio 2022, ha esaminato e approvato quattro atti di indirizzo (mozioni) rivolti al Governo, a supporto della candidatura italiana per la sede dell'Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

Premesso, inoltre, che con l'Ordine del Giorno n. 854 “Torino sede dell'Autorità Europea antiriciclaggio, approvato in data 5 luglio 2022, il Consiglio regionale del Piemonte “esprime pieno sostegno al Presidente della Giunta regionale affinché la proposta di candidatura di Torino come sede per l'Authority UE sull'antiriciclaggio sia accolta”.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore “Relazioni Istituzionali e Affari Europei”:

la suddetta Autorità, secondo il programma dei lavori della Presidenza della Repubblica Ceca dell'Unione europea, dovrebbe essere istituita entro la fine del 2022, per essere insediata nel corso del 2023 ed essere operativa a partire dal 2024;

sulla base della valutazione d'impatto effettuata da parte della Commissione europea nell'ambito della preparazione del “Pacchetto Antiriciclaggio”, l'Autorità potrebbe impiegare fino a 400 funzionari, con un significativo e positivo effetto sulla Città di Torino, che vedrebbe così arricchita la presenza di organismi internazionali, contribuendo ad aumentare la propria dimensione europea e internazionale, con significative ricadute in termini di prestigio, ricadute economiche, opportunità di crescita e di sviluppo.

Dato atto inoltre che:

dalle positive interlocuzioni intercorse con la Città di Torino in merito alla candidatura di Torino quale sede dell'Autorità è emersa l'opportunità di procedere con la costituzione di un Comitato Promotore, che raccolga, oltre alla Regione Piemonte e alla Città di Torino quali Fondatori, altri soggetti istituzionalmente interessati a sostenere la candidatura, quali Associati, al fine di predisporre e supportare un progetto di candidatura di Torino;

le strutture tecniche regionali e quelle della Città di Torino hanno predisposto lo schema di Statuto del Comitato Promotore per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo", ai sensi del quale, all'articolo 6, i membri fondatori, fra cui la Regione Piemonte, e associati, potranno farsi carico direttamente, o tramite soggetti da loro individuati, di spese derivanti dallo svolgimento delle attività del Comitato;

risulta opportuno avvalersi, nella fase di costituzione e di avvio di attività del suddetto Comitato, del supporto di IRES Piemonte, nell'ambito dell'Azione 45 e del progetto "Antenne" del Programma triennale di Ricerca 2020-2022, di cui alla D.C.R. 160-14634 del 7 settembre 2021; con riferimento alla fase di costituzione e di avvio di attività del suddetto Comitato, per le finalità di cui all'articolo 6 del suddetto Statuto, si stima un costo non superiore a euro 10.000,00, a cui si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste sul capitolo 186421 - Missione 01 - Programma 0111 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, Annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità.

Ritenuto, pertanto, anche in conformità all'O.d.G. del Consiglio regionale n. 854 del 5 luglio 2022, di approvare lo schema di Statuto del Comitato Promotore, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo", prevista dalla Proposta (2021/0240COD) di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, disponendo di destinare un importo massimo di euro 10.000,00 quali spese afferenti alla fase di costituzione e di avvio del Comitato.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale a voti unanimi, espressi nelle forme di Legge,

delibera

- di approvare, anche in conformità all'O.d.G. del Consiglio regionale n. 854 del 5 luglio 2022, lo schema di Statuto del Comitato Promotore, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo", prevista dalla Proposta (2021/0240COD) di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, disponendo di destinare un importo massimo di euro 10.000,00 quali spese afferenti alla fase di costituzione e di avvio del Comitato;
- di dare atto che al presente provvedimento per il suddetto importo di euro 10.000,00 si farà fronte con le disponibilità finanziarie previste sul capitolo 186421 - Missione 01 - Programma 0111 del Bilancio di previsione finanziario 2022-2024, Annualità 2022, che presenta la necessaria disponibilità;
- di demandare alla Direzione della Giunta regionale e alla Direzione regionale Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della presente deliberazione, nell'ambito delle rispettive competenze.

La presente Deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1, D.lgs. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente".

(omissis)

Allegato

Statuto del Comitato Promotore per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism" - AMLA).

Art. 1 (Denominazione)

Su iniziativa della Regione Piemonte e della Città di Torino è costituito, ai sensi degli articoli 39 e seguenti del Codice Civile, un comitato, senza fini di lucro, denominato "Comitato Promotore per la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism" - AMLA).

Art. 2 (Sede)

Il Comitato promotore ha sede presso la Regione Piemonte in Torino, piazza Castello, 165.

Art. 3 (Scopo)

Il Comitato promotore non ha fini di lucro e ha lo scopo di predisporre e presentare la candidatura della Città di Torino quale sede della "Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo" ("Authority for Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism", AMLA), Autorità indipendente di prossima istituzione da parte del Consiglio dell'Unione Europea, nonché di coordinare ogni attività inerente a tale scopo.

Art. 4 (Durata)

Il Comitato Promotore avrà durata fino all'assegnazione ufficiale della sede dell'Autorità, fatto salvo lo svolgimento delle necessarie attività volte alla sua liquidazione o trasformazione.

Art. 5 (Registrazione e Patrimonio)

Il Comitato promotore richiederà il riconoscimento legale della personalità giuridica ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.

Il Comitato Promotore non possiede patrimonio.

Art. 6 (Fondatori e Associati)

Sono membri fondatori del Comitato la Regione Piemonte e la Città di Torino, rappresentati dal Presidente della Regione e dal Sindaco, o loro delegati.

Possono essere associati successivamente al Comitato Promotore altri soggetti istituzionalmente interessati alle finalità del Comitato Promotore, previa domanda che sarà sottoposta all'approvazione unanime del Consiglio di Presidenza.

I membri Fondatori e Associati potranno farsi carico direttamente, o tramite soggetti da loro individuati, di spese derivanti dallo svolgimento delle attività del Comitato.

I membri Fondatori e Associati potranno svolgere direttamente o per il tramite di enti, in qualsiasi forma costituiti, di cui detengano il controllo o la partecipazione, attività rientranti nella sfera di operatività del Comitato. I membri Fondatori e Associati non potranno rivalersi nei confronti del Comitato per le attività volontariamente svolte a beneficio di questo né potrà essere loro riconosciuta alcuna forma di remunerazione o rimborso.

Art. 7 (Organi)

Sono organi del Comitato:

- il Consiglio dei Promotori
- il Consiglio di Presidenza
- il Presidente

I componenti gli organi del Comitato operano a titolo gratuito. E' previsto il rimborso delle spese sostenute in ragione dell'attività svolta.

Art. 8 (Consiglio dei Promotori)

Il Consiglio dei Promotori è composto dai rappresentanti di ciascun ente Fondatore o Associato.

Qualora altri enti aderiscano al Comitato avranno facoltà di designare un componente.

Ciascun Ente potrà revocare e sostituire i propri rappresentanti in ogni momento attraverso una formale comunicazione al Presidente.

Il Consiglio dei Promotori è convocato e presieduto dal Presidente del Comitato, o in caso di sua assenza o impedimento, da un altro componente del Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio dei Promotori si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, incluso il Presidente e con la presenza di entrambi i membri Fondatori.

Il Consiglio contribuisce all'attività del Comitato esprimendo pareri e proponendo iniziative e attività al Consiglio di Presidenza.

Il Consiglio si esprime con pareri non vincolanti sulle proposte del Consiglio di Presidenza relative a:

- a) determinazione delle attività da svolgere per la redazione e la presentazione del progetto di candidatura;
- b) approvazione del progetto di candidatura;
- c) modifiche al presente Statuto;
- d) scioglimento o trasformazione del Comitato.

Ciascun componente del Comitato Promotore e dei suoi organi è individualmente responsabile dei propri atti compiuti durante il periodo di appartenenza al Comitato ai sensi dell'articolo 40 e seguenti del Codice Civile.

Art. 9 (Consiglio di Presidenza)

Il Consiglio di Presidenza è composto dal Presidente della Giunta Regionale della Regione Piemonte e dal Sindaco della Città di Torino, o loro delegati, e dal Presidente del Comitato.

Il Consiglio di Presidenza cura i rapporti istituzionali e stabilisce, con indirizzi che sono comunicati al Consiglio dei Promotori, azioni e strategie funzionali al perseguimento dello scopo del Comitato.

Il Consiglio delibera con la modalità del consenso sulle seguenti materie:

- a) determinazione delle attività da svolgere per la redazione e la presentazione del progetto di candidatura;
- b) approvazione del progetto di candidatura;
- c) ammissione di nuovi associati;
- d) modifiche al presente Statuto;
- e) scioglimento o trasformazione del Comitato.

Art. 10 (Presidente)

Il Presidente del Comitato è nominato con proprio atto dal Presidente della Regione Piemonte di intesa con il Sindaco della Città di Torino.

Il Presidente ha la rappresentanza legale del Comitato Promotore di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente predispose il progetto di candidatura da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Presidenza.

Art. 11 (Scioglimento)

Il Comitato potrà essere sciolto con le modalità previste all'art. 8 a seguito della mancata assegnazione alla Città di Torino della sede dell'Autorità nonché per tutte le altre cause previste dal presente Statuto e dal Codice Civile.

Art. 12 (Norma di rinvio)

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Statuto, sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 39 e seguenti del Codice Civile, nonché la disciplina in materia di enti senza scopo di lucro.